



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. Monti" di Pollenza (MC)

Via Boldorini, 2 – 62010 Pollenza (Mc) – Tel: 0733/549800 – Fax: 0733/549800

e-mail: mcic817008@istruzione.it PEC: mcic817008@pec.istruzione.it

web: <https://icvincenzomonti.edu.it> – Codice Meccanografico: MCIC817008 - Codice Fiscale:80007300439

**A TUTTO IL PERSONALE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO
ATTI**

OGGETTO: Direttiva del Dirigente Scolastico per la vigilanza degli alunni- a. s. 2023/24.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il CCNL 2006/2009;

VISTO il T.U. Dlgs 297/94;

VISTO il Dlgs 165/2001 sulle competenze del Dirigente Scolastico;

VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile

PREMESSO CHE

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che costituisce rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale;

- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

- la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricati o di servizi addetti al trasporto casa-scuola;

- l'obbligo di sorveglianza cessa con la consegna ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

- la responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l'alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze;

DISPONE

Firmato digitalmente da Firmato digitalmente da FEDERICA LAUTIZI

LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCOGLIERE E VIGILARE GLI STUDENTI IN SICUREZZA:

Vigilanza ed orario di servizio

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi. L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti degli stessi da un plesso all'altro, da una sede all'altra, da un'aula all'altra ecc, ricade principalmente sui docenti secondo la confermata giurisprudenza esistente. Ogni docente in servizio alla prima ora, come già ricordato, sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora, per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL.

Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata delle lezioni, della ricreazione e delle attività laboratoriali. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno essere coadiuvati dai collaboratori scolastici.

L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano, che provvederà alla loro sorveglianza.

La vigilanza sui minori diversamente abili dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. L'insegnante di sostegno deve segnalare ad ogni responsabile di plesso l'assenza dell'alunno seguito o degli alunni seguiti, per agevolare eventuali supplenze.

Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità di tipo penale e amministrativo per danni occorsi agli studenti per mancata vigilanza, si invita il personale, in caso di ritardo, a dare immediata comunicazione alla scuola, precisando il turno di lavoro e, per il personale docente, la classe in cui presta servizio, al fine di una pronta riorganizzazione del servizio e della vigilanza per la classe temporaneamente scoperta.

Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non per causa di forza maggiore, avvisando preventivamente il Dirigente, il Collaboratore Vicario o il referente di plesso e ricevendone esplicita autorizzazione.

Vigilanza sugli alunni: norme generali

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.

L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. Durante gli intervalli, i docenti sono tenuti alla vigilanza, coadiuvati dal personale ausiliario.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, restando seduti al proprio posto.

Per prevenire possibili incidenti, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: la dislocazione dei docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, deve essere diffusa su tutta l'area interessata, prestando sempre la massima attenzione; e dovranno essere, altresì, prontamente scoraggiati e prevenuti negli alunni tutti quegli atteggiamenti e comportamenti troppo esuberanti, che possono facilitare il verificarsi di incidenti o arrecare danni alle strutture e agli arredi.

Assenze degli alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza o al Collaboratore del Dirigente, per le

opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Uscite degli alunni

Le uscite temporanee degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non saranno di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali, per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno. Nei bagni, la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, o del personale con incarico di assistenza per alunni H e per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) sarà effettuata dal personale collaboratore scolastico. Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse. Si ricorda, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari. Ogni operatore (docente o collaboratore scolastico) dovrà segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. È fatto assoluto divieto di lasciare in classe studenti per terminare l'attività didattica dopo il termine delle lezioni.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal piano terra) e con la vigilanza del personale docente di turno. I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione, solo dopo il suono della campanella, saranno tenuti a far uscire gli alunni dalla classe e ad accompagnare ordinatamente gli stessi fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intero gruppo classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita si dovranno evitare ingorghi e intralci. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno, nell'accompagnare gli alunni all'uscita, che tutti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria dovranno sempre essere presi in consegna dai genitori, dagli affidatari o da persone da questi delegati, purché maggiorenni. In caso di delega, il genitore/affidatario dovrà fornire al responsabile del plesso la lista delle persone da lui delegate. Sempre in caso di delega, il personale presente dovrà verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei responsabili dei plessi. In nessun caso l'allievo potrà essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sarà autorizzata per iscritto dai genitori o dagli affidatari l'uscita autonoma degli alunni stessi.

Ritardi dei genitori

Ogni genitore è tenuto ad informare preventivamente la scuola del ritardo nel ritirare i propri figli da scuola. Nel rispetto dell'orario di servizio del personale scolastico, tali ritardi devono rappresentare un'eccezione e non la regola. Qualora i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni che vengono prelevati personalmente siano in ritardo, il personale dovrà custodire tali allievi, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di segreteria, fino a quando non venga provveduto in merito e gli alunni prelevati in totale sicurezza. Se dopo vari tentativi la famiglia non risponde al telefono, dopo dieci/quindici minuti si provvederà ad allertare i vigili urbani e, come estrema soluzione, i Carabinieri. Nel caso di reiterati ritardi, il personale avviserà il Dirigente, per i provvedimenti di competenza.

I genitori sono tenuti a fornire alla scuola numeri di telefono attivi.

Cambio ora di lezione

Il cambio dell'ora dovrà avvenire nel modo più rapido possibile e i docenti dovranno aver cura di lasciare la classe, alla fine dell'ora di lezione, in custodia al collega o al collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno degli insegnanti, dovranno accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici saranno tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso, nel contempo, ai referenti di plesso che, a loro volta, avviseranno la Dirigenza. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla vigilanza degli alunni, sino al momento della normalizzazione della situazione. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti; per tale ragione è vietato intrattenersi in colloqui con i colleghi in orario didattico. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. Alla luce di tali indicazioni, la classe non dovrà mai rimanere incustodita e a nessun alunno dovrà essere consentito di allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. L'insegnante uscente anche con l'ausilio del collaboratore scolastico, si accerterà che gli studenti non lascino l'aula in attesa dell'arrivo del docente dell'ora successiva.

Esperti esterni

L'eventuale presenza di esperti esterni deve essere sempre autorizzata dal Dirigente Scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta in capo al docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di specialisti, l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso

La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie alunni disabili particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno, da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Spostamento degli alunni nella palestra o nei laboratori

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, dovranno essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti. Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. o altre strumentazioni in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici, segnalandoli tempestivamente alla Dirigenza scolastica.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e, quando è possibile, a un collaboratore scolastico. Grande attenzione si dovrà porre alla prevenzione degli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche a tutti quei particolari che possono sembrare di secondaria importanza. Si consiglia, a tal fine, di evitare esercizi ginnici troppo pericolosi, come cavalletto, quadro svedese, pertica o altre attività che espongono al pericolo di caduta dall'alto.

Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso non sia presentata la giustificazione contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare sul registro di classe elettronico l'obbligo della giustificazione da parte del genitore. Se un alunno prevede di entrare a scuola a lezioni già avviate (per gravi motivi), la famiglia dovrà avvisarne per iscritto l'insegnante, almeno il giorno prima. Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico. Le uscite anticipate saranno autorizzate solo se lo studente verrà ritirato personalmente da un genitore o da una persona delegata, ma comunque maggiorenne, previa dichiarazione scritta dei familiari. L'uscita anticipata dovrà essere verbalizzata sul registro di classe. Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe dovrà avvisare il Dirigente Scolastico.

Somministrazione dei farmaci in orario scolastico:

È proibito far assumere farmaci non salvavita agli alunni: per vitamine, integratori, sciroppi o altri medicinali che possono essere assunti in qualsiasi momento della giornata, i genitori provvederanno a fornirli ai propri figli a casa. A scuola possono essere somministrati solo farmaci salvavita, dopo che la famiglia avrà sottoscritto il relativo protocollo di somministrazione.

Vigilanza durante il periodo di mensa

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. Ciascun docente, in orario di servizio a seconda del turno disposto, deve accompagnare la propria sezione/classe e vigilare affinché, durante il tragitto, gli alunni assumano un comportamento disciplinato. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono lasciare l'aula tutti insieme, vigilati dal docente in servizio. Per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa prima del docente accompagnatore. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti. Non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi (salvo casi urgenti), prima che il gruppo abbia concluso il servizio mensa e abbia fatto rientro in sezione accompagnato dal personale docente. Gli alunni autorizzati ad usufruire dei servizi igienici a mensa devono essere sempre vigilati da un collaboratore scolastico.

Intervallo

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Durante gli intervalli i docenti potranno in atto misure organizzative e disciplinari atte ad evitare pericoli. Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità la vigilanza deve rispettare le seguenti indicazioni:

- il personale docente e non docente dovrà controllare tutti gli spazi interessati prestando la massima attenzione;
- si deve prontamente intervenire per scoraggiare negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti (corse, spintonamenti, giochi con la palla, ecc);
- si deve porre particolare attenzione alla vigilanza nei confronti di studenti che manifestino specifici comportamenti, che dovranno essere portati all'attenzione del Consiglio di intersezione/interclasse/classe.

In via generale, i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità. Nello specifico, se è previsto il cambio dall'orario delle lezioni, durante la suddetta

pausa sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare la classe. I collaboratori scolastici aiuteranno i docenti nella vigilanza degli alunni.

Visite guidate e viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati per tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (vedasi Regolamento di Istituto). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; gli accompagnatori dovranno altresì relazionare, per iscritto, sull'andamento dell'intero percorso didattico, specificando gli obiettivi conseguiti e le strategie didattiche adottate. I genitori che eventualmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e gite d'istruzione condividono la responsabilità della vigilanza con i Docenti, ai quali tuttavia restano subordinati.

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio o uscita, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente, in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della camera con altra priva di pericolosità, ovvero, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata o, in caso estremo, il rientro anticipato.

Ricevimento dei genitori

Gli insegnanti potranno convocare i genitori degli alunni non durante le lezioni, ma in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta, o nell'ora settimanale di ricevimento. In casi di necessità, i genitori potranno essere convocati dai docenti in via straordinaria nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa richiesta, ma comunque non in orario di lezione.

Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola. È fatto obbligo al personale ausiliario di vietare l'ingresso alla scuola agli estranei non autorizzati. Se tale vigilanza, per qualsiasi motivo, fosse disattesa, è compito del docente garantirne il rispetto, invitando la persona in questione all'uscita dall'edificio scolastico. Inoltre, i collaboratori scolastici cureranno il rispetto degli orari anche da parte dell'utenza della segreteria amministrativa e della segreteria didattica, permettendo l'accesso ai locali esclusivamente negli orari stabiliti.

Sicurezza

È vietato l'uso dei cellulari agli alunni all'interno dei locali scolastici, durante le attività curricolari, extracurricolari e progettuali. In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie. È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/2008), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza. Occorre porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, lucernai, ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico, che dovranno risultare sempre apribili;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi summenzionati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti da parte degli alunni, sarà opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare alla Dirigenza eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Infortunati e malori

I docenti e il personale ATA sono tenuti a non fare mancare una scrupolosa ed assidua sorveglianza per prevenire gli infortuni. In caso di infortunio il docente che ha in carico lo studente ha il dovere di intervenire immediatamente, chiedendo eventualmente ausilio al collaboratore scolastico. Nel caso di malore o di incidente di una certa gravità si avviserà immediatamente, tramite la segreteria o autonomamente, il 118 e gli esercenti la patria potestà dello studente. È sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la patria potestà del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità. In caso di malessere o infortunio, di qualunque entità, è obbligo darne comunicazione all'ufficio di direzione. La denuncia (relazione), curata dal docente che aveva in carico lo studente, va consegnata al più tardi il giorno dopo l'evento dannoso.

Divieto di Fumo

È vietato fumare nei locali scolastici e nei cortili di pertinenza delle scuole.

Disposizioni specifiche per i collaboratori scolastici

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per detto personale mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita. I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare in questi 10 minuti gli alunni che ne abbiano fatta esplicita richiesta scritta al Dirigente (servizio di prescuola). Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello dell'edificio scolastico all'entrata. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti nelle classi, i Collaboratori debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli ai referenti di plesso, il quali avranno cura di avvisare l'Ufficio del Dirigente. I collaboratori scolastici, come si diceva, sono tenuti alla sorveglianza durante l'ingresso, negli spazi comuni e durante l'uscita degli studenti. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici in servizio si dispongono presso ciascun ingresso dell'edificio per prestare la dovuta vigilanza sugli alunni e monitorare le operazioni di ingresso ordinato. I collaboratori scolastici

vigilano, altresì, i corridoi e le scale eventualmente presenti nel plesso scolastico, in cui transitano gli alunni durante l'ingresso. I collaboratori scolastici si accertano che le persone presenti nella scuola siano autorizzate all'ingresso e impediscono che le persone non autorizzate circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni. I collaboratori che accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente alla DSGA. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di fuga. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare altresì circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. I portoni esterni (non i cancelli) devono essere chiusi dopo l'inizio delle lezioni e dovranno rimanere chiusi per l'intero orario scolastico. I collaboratori scolastici devono monitorare periodicamente i locali non destinati allo svolgimento delle attività didattiche, quelli temporaneamente inutilizzati o temporaneamente inutilizzabili, così come i locali tecnici e/o qualsiasi area in disuso. Qualora venissero rilevate situazioni anche solo potenzialmente pericolose, i collaboratori scolastici devono tempestivamente interdire l'accesso e rendere inaccessibile l'area agli studenti, al personale scolastico e a tutti gli utenti della scuola, nonché avvisare il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola.

I genitori eviteranno di entrare nei locali scolastici, se non preventivamente autorizzati.

I genitori, possono incontrare i docenti e il Dirigente Scolastico, previo appuntamento, il Dirigente e i docenti valuteranno se in presenza o in modalità videoconferenza.

Codice di comportamento, codice disciplinare e normativa sulla privacy

Si ricorda che tutto il personale della scuola, nell'esercizio del proprio ruolo, è tenuto ad applicare il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e a conoscere il Codice disciplinare di comparto, le norme in materia di infrazione e sanzioni disciplinari (D.Lgs 150/2009 artt. 68, 69 e da 55 a 55octies) e quelle relative alla privacy (normativa sulla privacy GDPR REG EU 679/2016).

In particolare il personale della scuola è chiamato ad uniformarsi a comportamenti che non ledano l'immagine dell'istituzione, che siano coerenti con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Confidando nella fattiva collaborazione, nel senso di responsabilità e nella professionalità di ognuno, si invitano i Sigg. in indirizzo ad attenersi con il massimo scrupolo a quanto previsto dalla presente direttiva.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa FEDERICA LAUTIZI
(documento firmato digitalmente)